Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 7 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) Napoli (Via Chiaia, 5).

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1940-XIX, n. 303, a pag. 4817 1ª colonna, linee 3ª e 4ª (relazione), ove è detto: « ... *dalla legge* 19 giugno 1940, numero 953 ... » deve leggersi: « ... *dal R. decreto-legge* 19 giugno 1940, n. 953 ... ». Alla stessa pagina, 2ª colonna, linea 3ª delle premesse del decreto-legge, ove è detto: « Visto l'art. 18 della legge *18* gennaio 1939-XVII, n. 129; ... » deve leggersi: « Visto l'art. 18 della legge *19* gennaio 1939-XVII, n. 129;... ».

A pag. 4818: all'art. 3, linee 6ª e 7ª, ove è detto: « ... di cui *alla legge* del 19 giugno 1940-XVIII, n. 953. » deve leggersi: « ... di cui *al R. decreto-legge* del 19 giugno 1940-XVIII, n. 953. » — all'art. 4, 4° comma, linea 3ª, ove è detto: « ... di cui al R. decreto-legge *15* settembre 1935-XIII, n. 1836 ... » deve leggersi: « ... di cui al R. decreto-legge *19* settembre 1935-XIII, n. 1836 ... » — all'art. 6, ultimo comma, penultima linea, ove è detto: « ... dall'art. 8 *della legge* ... » deve leggersi: « ... dall'art. 8 *del R. decreto-legge* ... » — all'art. 7, 1° comma, penultima linea, ove è detto: « ... previsti *dalla legge* ... » deve leggersi: « ... previsti *dal R. decreto-legge* ... ».

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, il Primo segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 16 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 83-2, addì 21 novembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 177-78), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Faido Alessandro fu Giulio.

(4958)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 *marzo* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 4 *settembre* 1939-XVII, *registro* 7 *Africa Italiana, foglio* 169.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Guangul Iman, fitaurari (*alla memoria*). — Capo di una turbolenta e lontana regione di alta montagna. Veniva improvvisamente attaccato da forze soverchianti di ribelli e briganti. Al ripetuto invito degli avversari di disertare, rispondeva di preferire la morte piuttosto che tradire il Governo Italiano cui aveva fatto atto di sottomissione. Con pochi armati valorosamente si difendeva per oltre due ore e mezza, incontrando nel duro conflitto eroica morte. Magnifico esempio di fedeltà ed eroismo.

Iman Guangul, degiac (*alla memoria*). — Capo di una turbolenta e lontana regione di alta montagna. Veniva improvvisamente attaccato da forze soverchianti di ribelli e briganti. Al ripetuto invito degli avversari di disertare, rispondeva di preferire la morte piuttosto che tradire il Governo Italiano cui aveva fatto atto di sottomissione. Con pochi armati valorosamente si difendeva per oltre due ore e mezza, incontrando nel duro conflitto eroica morte. Magnifico esempio di fedeltà ed eroismo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Beherè Uoldeannes, ascari. — Durante l'attacco a munita posizione nemica, disimpegnava con slancio le sue mansioni di rifornitore di arma leggera. Ferito rifiutava di farsi medicare e continuava ad assolvere il suo compito, incitando con la parola i suoi compagni, fino al termine dell'azione ultimata la quale rifiutava pure il suo ricovero in ospedale per non abbandonare il proprio reparto. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo.

Hamed Antura, buluc basci (53796). — Comandante di buluc guidava con impeto i suoi uomini all'assalto di munita posizione avversaria, conquistandola ed infliggendo al nemico perdite sensibili. Ferito il tiratore della mitragliatrice lo sostituiva prontamente. Ferito a sua volta continuava a combattere fino al termine dell'azione. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Idris Alì, muntaz (75324). — Comandante di nucleo rifornitori di squadra mitraglieri, si prodigava instancabilmente per assicurare il funzionamento della sua arma. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso continuando ad assolvere il suo compito fino al termine del combattimento. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere.

CROCE DI GUERRA

Abbadefar Abbafug, ascari (04097). — Si lanciava animosamente, durante aspro combattimento, contro un nucleo di ribelli che minacciava da presso una mitragliatrice, riuscendo a disperderlo dopo avergli inflitto perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Adem Soliman, buluc basci (40161). — Comandante di squadra attivo e coraggioso, sotto violenta azione di fuoco avversaria, pren-

deva posizione con la sua arma ed apriva efficacemente il fuoco. Accortosi di una minaccia sul fianco e trovandosi nell'ipossibilità di rintuzzarla dalla posizione stessa, compiva di propria iniziativa risolutamente uno sbalzo annullando con la sua azione tempestiva ogni velleità dell'avversario. Esempio di calma e valore.

Assefau Marrè, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Avalù Mahari, muntaz. — Addetto al comando del settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolari ed agli altri porta ordini riuniti in plotone si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte nucleo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Barù Belene, ascari. — Da poco arruolato, durante aspro combattimento si distingueva per coraggio e ardire, lanciandosi fra i primi all'attacco di munita posizione avversaria. Ferito leggermente rifiutava ogni soccorso fino al termine dell'azione.

Berhè Ghererfiel, muntaz. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolari ed altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere in fuga l'avversario.

Berhè Voldechidam, ascari. — Addetto al comando settore occidentale Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolari ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un numeroso gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Bereddet Allemù, indigeno. — Comandante di banda in assenza del capo, durante un combattimento contro formazioni ribelli conduceva, con l'esempio e la parola, i suoi uomini alla lotta, dimostrando dedizione e fedeltà assoluta

Brahanè Temelsò, buluc basci. — Porta gagliardetto del battaglione, si portava presso il comandante in una zona battuta dal nemico e, incurante del pericolo, teneva alta l'insegna del reparto incidando i compagni a valorosamente combattere per essa.

Casae Bangi, ascari. — Da poco arruolato, durante aspro combattimento si distingueva per coraggio e ardire, lanciandosi fra i primi all'attacco di munita posizione avversaria. Ferito leggermente rifiutava ogni soccorso fino al termine dell'azione.

Furzun Mebratù, buluc basci. — Graduato accorto ed assennato, guidava la sua pattuglia in un lungo e difficile servizio di esplorazione, facendo pervenire esatte informazioni al suo comandante di buluc. Ordinato l'attacco, vi partecipava con i suoi uomini, ponendosi alla loro testa nell'assalto alla baionetta che sgominava l'avversario mettendolo in fuga. Non dava tregua al nemico inseguendolo fino a disperderlo in terreno rotto ed infliggendogli perdite, col fuoco dei fucili e con le bombe a mano.

Gaim Voldenchiel, ascari. — Durante un contrattacco contro nemico superiore in forze e favorito dal terreno, dava esempio di calma e sprezzo del pericolo. Ferito leggermente, rifiutava ogni soccorso continuando nella lotta.

Garemarian Zerzenas, ascari. — Durante aspro scontro, si distingueva per slancio e coraggio, prodigandosi infaticabilmente nell'assolvimento delle sue mansioni di porta ordini e dando continue prove di ardire e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni.

Garesillasse Garemedin, ascari. — Combattente volitivo e coraggioso, dopo faticoso servizio di esplorazione, si lanciava all'assalto del nemico fra i primi dando prova di ardire e slancio. Sgominato l'avversario lo inseguiva infliggendogli perdite col tiro di moschetto e con lancio di bombe a mano.

Ghebrè Tuoldè, ascari (72725). — Durante uno scontro con forze ribelli, si lanciava unitamente ad altri animosi contro un nucleo avversario che minacciava da presso una sezione mitraglieri in movimento, riuscendo a disperderlo dopo avergli inflitto perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Ghereiesus Gherecristos, buluc basci (35185). — Comandante di buluc, durante improvviso combattimento in terreno difficile e contro nemico ben riparato, guidava i propri uomini all'attacco con calma e fermezza, dimostrando intelligenza e percezione. Con ardimento e sprezzo del pericolo si lanciava all'assalto spronando con la voce e con l'esempio i propri dipendenti e raggiungendo per primo la posizione nemica. Già distintosi in precedenti combattimenti.

Ghereiesus Gherecristos, buluc basci (35185). — Comandante di buluc, durante un combattimento in terreno scoperto e contro nemico superiore in forze, guidava i propri uomini all'attacco con calma e fermezza, lanciandosi fra i primi all'assalto di munita posizione avversaria e dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo e slancio. Già distintosi in precedenti combattimenti.

Gheremariam Mesfum, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Gheremariam Tesfatzien, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Gheremedin Adanon, muntaz. — Addetto al settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini riuniti in plotone, si lanciava con grande coraggio alla baionetta, contro forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Gheresghier Teferi, ascari. — Avuto sentore che il suo reparto si era impegnato in combattimento, con forti nuclei ribelli, lo raggiungeva prontamente e con esso partecipava all'azione, spingendosi nei punti più battuti per svolgere efficace azione di fuoco e incitando i compagni con l'esempio.

Hamed Antura, buluc basci (53796). — Dopo essersi distinto per coraggio ed ardire durante la campagna per la conquista dell'Impero, partecipava col suo reparto ad azioni di grande polizia coloniale confermando le sue belle doti di graduato e combattente deciso, sprezzante di ogni rischio.

Hamedin Abdalla, sciumbasci (27974). — Vice comandante di mezza compagnia, durante aspro combattimento contro nemico superiore di forze, dava esempio di coraggio e sprezzo del pericolo conducendo all'attacco i pripri uomini con impeto travolgente, riuscendo di aiuto efficace al suo comandante e contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione.

Ibrahim Uab, buluc basci (55893). — Durante un combattimento contro numerose forze nemiche, si prodigava incessantemente sotto nutrito fuoco di fucileria e mitragliatrice, nel recapitare ordini alle compagnie impegnate. Esempio di sano attaccamento al proprio dovere.

Idris Ibrahim, buluc basci. — Trombettiere, si offriva volontariamente per recapitare ordini ai reparti impegnati, dimostrando sprezzo del pericolo e slancio ed incitando i compagni alla lotta.

Iob Gheresillasse, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Iusuf Aifarà, buluc basci (55926). — Venuto a contatto diretto col nemico e fatto segno a nutrito fuoco di fucileria, incitava con la parola e con l'esempio i propri uomini all'attacco e si lanciava alla testa di essi. Esempio di ardimento e dedizione al dovere.

Iusuf Bechit, ascari (63316). — Porta munizioni durante aspro combattimento, benchè febbricitante, si prodigava instancabilmente nell'assolvimento del suo compito, dando prova di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Mocria Chebbedé, ascari. — Durante un contrattacco contro nemico superiore di forze e favorito dal terreno, dava esempio di calma e sprezzo del pericolo. Ferito, leggermente, rifiutava ogni soccorso continuando nella lotta.

Mohamed Ismail Mohamed, buluc basci (49365). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento dava reiterate prove di coraggio e ardire, incitando con la voce e con l'esempio i propri uomini e lanciandosi fra i primi all'assalto di munita posizione nemica conquistandola e ponendo in fuga i ribelli.

Mohamed Ali Ibrahim, sciumbasci (12107). — Guidava d'iniziativa un gruppo d'animosi contro nuclei ribelli che minacciavano da presso una sezione mitragliatrici in marcia, riuscendo a respingerli infliggendo loro perdite. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Ali Ibrahim, sciumbasci (12107). — Sciumbasci di una compagnia mitragliatrici pesanti, volontariamente si spingeva con gli elementi più avanzati e rilevato il cattivo funzionamento di un'arma, si sostituiva al tiratore, malgrado la posizione scoperta e la violenta reazione del nemico, per ovviare al guasto verificatosi e riprendere con calma ed esattezza l'azione a fuoco. Riusciva così esempio di calma e sprezzo del pericolo.

Mussa Idris, buluc basci (31235). — Si lanciava animosamente, durante aspro combattimento, contro un nucleo di ribelli che minacciava da presso una mitragliatrice, riuscendo a disperderlo dopo avergli inflitto perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Saleh Abdalla, ascari (63757). — Durante uno scontro con forze ribelli, si lanciava unitamente ad altri animosi contro un nucleo avversario che minacciava da presso una sezione mitraglieri in movimento, riuscendo a disperderlo dopo avergli inflitto perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Saleh Arahò, ascari (63752). — Conducente durante un combattimento, consegnato il quadrupede ad un compagno, raggiungeva i reparti avanzati lanciandosi fra i primi all'assalto di munita posizione avversaria, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo e incitando i compagni con la voce e l'esempio.

Saleh Soliman, ascari (63735). — Si offriva più volte volontariamente per recapitare ordini e comunicazioni attraversando con slancio e coraggio terreno fortemente battuto. Già distintosi in altri fatti d'arme.

Teclè Gurgia, buluc basci (52100). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento dava reiterate prove di coraggio e ardire, incitando con la voce e con l'esempio i propri uomini e lanciandosi fra i primi all'assalto di munita posizione nemica conguistandola e ponendo in fuga i ribelli.

Teclè Tuoldè, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in fuga precipitosa.

Tesfai Uoldù, sciumbasci. — Dopo essersi distinto durante la campagna per la conquista dell'Impero, per operosità, ardire e coraggio, partecipava di poi alle azioni di grande polizia coloniale confermando le sue doti di graduato e combattente valoroso. Nello scontro di Sciungurt, era di esempio ai suoi uomini che guidava con slancio e sprezzo del pericolo.

Tesfai Gherechidan, buluc basci. — Dopo essersi distinto per coraggio ed ardire durante la campagna per la conquista dell'Impero, partecipava col suo reparto ad azioni di grande polizia coloniale confermando le sue belle doti di graduato e combattente deciso, sprezzante di ogni rischio.

Tesfamariam Gheremedin, ascari. — Addetto al comando settore occidentale ferrovia Addis Abeba-Gibuti, durante aspro scontro si prodigava per il recapito di ordini attraversando più volte zone intensamente battute. In un momento critico del combattimento, unitamente ai gregari di una banda irregolare ed agli altri porta ordini del comando riuniti in plotone, si slanciava con grande coraggio, alla baionetta, contro un forte gruppo di nemici che occupava una posizione dominante. Contribuiva valorosamente a volgere l'avversario in precipitosa fuga.

Uoldeabisghi Hailù, ascari (21606). — Durante un contrattacco contro nemico superiore in forze e favorito dal terreno, dava esempio di calma e sprezzo del pericolo. Ferito leggermente rifiutava ogni soccorso continuando nella lotta.

Uoldemariam Lemmà, sciumbasci (19755). — Addetto al comando di battaglione, prendeva viva parte al combattimento dando luminosa prova di coraggio. Verificatosi che una pattuglia di collegamento si trovava fortemente impegnata, si offriva di accorrere in aiuto e messosi poscia alla testa degli uomini, riusciva non soltanto a disimpegnarsi, ma spingeva il proprio ardimento sino a mettere in fuga i ribelli.

Uoldemariam Habtù, sciumbasci (22216). — Già distintosi in precedenti azioni di guerra, confermava le sue alte doti di combattente valoroso ed ardito, lanciandosi alla baionetta con pochi uomini contro un forte nucleo avversario che, favorito dal terreno, ostacolava seriamente l'avanzata del proprio reparto. Bello e costante esempio di virtù militari.

Zende Tecle. — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, si lanciava fra i primi all'assalto uccidendo due ribelli e catturandone le armi.

Zerù Negussè, ascari (36635). — Durante aspro combattimento, scoperto un appostamento di ribelli, incurante della loro viva reazione, l'attaccava risolutamente, incitando con l'esempio i suoi compagni e determinandone la fuga.

(4650)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 1753.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407, che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposta di fabbricazione, di miscele di petrolio e di benzina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407, col quale viene autorizzato l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposta di fabbricazione, di miscele di petrolio e di benzina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1754.

Riduzione, durante lo stato di guerra, degli importi e dei termini stabiliti, per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per la esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra, gli importi ed i termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per le opere pubbliche, sono ridotti alla metà.

La riduzione, peraltro, non si applica qualora il limite d'importo, contrattualmente stabilito per i certificati d'acconto, non ecceda le L. 20.000 e quando il termine per il rilascio dei medesimi non sia superiore ad un mese.

Tali disposizioni sono estese agli Enti ausiliari dello Stato, ai Consorzi ed a tutti gli Enti e Società concessionarie per le opere di loro competenza, comunque finanziate dallo Stato.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1940-XIX, n. 1755.

Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima esercizio navi con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale della Società anonima esercizio navi, fino alla concorrenza di L. 14.000.000, di cui L. 10.000.000 mediante apporto da parte della Società anonima navigazione Eritrea delle navi Lago Tana e Lago Zuai.

In relazione a detto apporto viene estinto il debito di L. 10.000.000 della Società anonima navigazione Eritrea verso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e resta revocato il terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Gli atti compiuti dalle due Società per eseguire le disposizioni della presente legge in quanto soggetti a registrazione, saranno sottoposti a tassa fissa di registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756.

Modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, istitutiva di una terza Lotteria nazionale denominata Lotteria E 42 e cambiamento della denominazione della stessa in quella di « Lotteria Esposizione di Roma ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denominazione « Lotteria E 42 », contenuta nel R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, è sostituita dall'altra « Lotteria Esposizione di Roma ».

Art. 2.

L'autorizzazione ad effettuare la Lotteria Esposizione di Roma è concessa fino all'anno successivo a quello in cui avrà termine l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal 15 novembre 1940-XIX

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1940-XIX, n. 1757.

Autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le opere di cui alla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 25.000.000, da inscrivere al capitolo 87-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

A carico dello stesso fondo, ed entro il limite di L. 5.000.000, sarà provveduto alla spesa per l'apprestamento di ricoveri antiaerei di fortuna negli edifici demaniali.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1940-XIX, n. 1758.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1940-XIX, n. 1759.

Convalidazione del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto Reale 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, con il quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1940-XIX, n. 1760.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.

Accettazione delle dimissioni del sig. Pietro Nattino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 24 settembre 1932-X, col quale il signor Nattino Pietro fu Angelo fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Viste le dimissioni dalla carica di agente di cambio presentate dal predetto signor Nattino Pietro, in data 16 ottobre 1940-XVIII, per motivi di salute;

Visto che le Autorità di borsa ed il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma hanno dichiarato che nulla osta alla accettazione delle dette dimissioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, signor Pietro Nattino, con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 2. — D'ELIA

(14)

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Conca di Loreto » in comune di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 ottobre 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Conca di Loreto », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Ente comunale di assistenza di Barrea (Aquila), articolo 1157, foglio di mappa 188, part. 8, 9, per la superficie complessiva di ettari 101.89.11 e con la rendita imponibile di L. 4045,12.

Detto fondo confina: a nord, con terreni di Paranzino Francesca; ad est col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri; a sud, con proprietà di Loreto Valerio; ad ovest, con la strada nazionale Foggia-Napoli.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Conca di Loreto », sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 207. — D'ELIA

(27)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Crowe e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Crowe e C., con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Crowe e C., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Carlo Lojacono.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione 30 giugno 1940-XVIII stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società anonima Saverio Sticchi di Maglie per sistemazioni ed assetti patrimoniali del compendio delle Regie terme di Santa Cesarea d'Otranto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la convenzione 1° aprile 1927, repertorio 48, registrata a Roma, atti pubblici 14 luglio 1927, n. 239.1.452, esatte L. 64,10, approvata con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1125;

Vista la convenzione 30 gennaio 1930, repertorio 68, registrata a Roma, atti pubblici 7 agosto 1931, n. 862.1.13, esatte L. 20,10, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883.1253 che sostituisce la convenzione precedente, e che avrà termine il 30 aprile 1979;

Ritenuto che entrambe le convenzioni si sono particolarmente preoccupate di sistemare il compendio nei riguardi patrimoniali per giungere gradatamente all'unificazione nel Demanio dello Stato dei beni e terreni riconosciuti in diretta funzione del compendio, ed indispensabili per assicurare gli ulteriori sviluppi del compendio stesso e per adeguardo alle esigenze legislative nel campo termale, sanitario ed igienico;

Ritenuto che alle sistemazioni in parola venne riconosciuto il carattere d'urgenza, che le relative pratiche, iniziate da oltre un anno a mezzo, poterono soltanto ora essere portate a termine, essendosi dovuto approfondire l'esame dei rapporti finanziari e patrimoniali con le due ditte proprietarie dei beni occorrenti per l'assetto;

Ritenuto anche che un ulteriore differimento, oltre a pregiudicare l'organico concretamento del programma, potrebbe dar luogo a nuove valutazioni che sarebbero evidentemente meno favorevoli di quelle indicate nel contratto, e che alla spesa corrisponde come contropartita l'accrescimento della consistenza patrimoniali del Demanio;

Ritenuto, altresì, che è prevista la revisione di alcune clausole della vigente convenzione d'esercizio, in conseguenza del detto accrescimento della proprietà del Demanio dello Stato, con riguardo alla posizione di quest'ultimo;

Visto il contratto in forma pubblica amministrativa, rep. n. 175, stipulato in Roma il 30 giugno 1940-XVIII, col quale, ai fini suddetti, il Regio Demanio provvede all'acquisto di alcuni immobili considerati in diretta funzione del compendio e delle sue attrezzature, ed alla permuta di alcune zone di terreno in correlazione al miglior uso e destinazione dei nuovi beni demaniali e di quelli già inclusi nel compendio;

Viste le perizie compilate dall'Ufficio tecnico erariale di Lecce, allegate in estratto al contratto, nelle quali è stata fatta l'identificazione dei beni, mentre le valutazioni sono state eseguite con rigorosi criteri di stima e che anzi le valutazioni iniziali per qualche punto sono oggi superate;

Considerato che il detto contratto è anche inteso a semplificare gli attuali rapporti fra Demanio e Concessionaria, e che perciò le varie operazioni in esso contenute vanno valutate nei loro previsti concatenamenti con soluzioni favorevoli per il Regio Demanio e il compendio;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, n. 2260 del 25 giugno 1940, sez. III, in ordine al quale si fa richiamo, per quanto riguarda la riserva circa la differibilità o meno della spesa, al terzo punto delle premesse;

Ritenuto che nei riguardi tributari sono state tenute presenti le ragioni di cui al quarto punto delle premesse, considerandosi le indicate operazioni connesse, ed anche conseguenziali a quelle che hanno formato oggetto delle convenzioni 1° aprile 1927 e 30 gennaio 1930, entrambe registrate a tassa fissa;

Visto che per il deferimento delle eventuali controversie è stata adottata la formula suggerita dal Consiglio di Stato per i contratti che riguardano le A.P.D.S., in cui è stata trattata la materia della sistemazione del compendio di Santa Cesarea;

Visto che con contratto 21 giugno 1940, e sulla base di progetto sul quale si è già espresso favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 1467 del 12 giugno 1940, è stata disposta la costruzione di uno stabilimento bagni di prim'ordine, alla quale si connettono alcune delle sistemazioni indicate nel contratto di cui trattasi;

Visti ed esaminati i documenti, rilasciati dai competenti Uffici delle ipoteche e delle imposte, comprovanti la proprietà e la libertà degli immobili oggetto del trasferimento;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 30 giugno 1940-XVIII, ed iscritto al repertorio dei contratti della Direzione generale del Demanio col n. 175, fra il delegato della detta Direzione generale il rappresentante del signor Saverio Sticchi e della Società anonima Saverio Sticchi, in forza del quale viene provveduto ad alcune sistemazioni di carattere patrimoniale, intese ad un migliore assetto dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Santa Cesarea d'Otranto » ed autorizza l'impegno della relativa spesa in complessive L. 2.862.930,40 (lire duemilioniottocentosessantaduemilanovecentotrenta e centes. quaranta) da imputarsi come segue: L. 1.000.000 (un milione) a carico del capitolo 400 del corrente esercizio finanziario 1939-40; L. 867.312,50 (ottocentossessantasettemilatrecentododici e centesimi cinquanta) e cioè L. 575.000 per capitale; L. 31.625 interessi su L. 1.150.000 dal 1° luglio al 31 dicembre 1940; L. 250.000 per capitale e L. 10.687,50 interessi su L. 450.000 dal 1° luglio al 31 dicembre 1940, sul capitolo 414 dell'esercizio 1940-1941; e L. 995.617,90 (lire novecentonovantacinquemilaseicentodiciassette e centesimi novanta) e cioè lire 575.000 per capitale, L. 31.625 interessi su L. 575.000 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1941; L. 200.000 capitale, L. 9500 interessi su L. 200.000 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1941;

L. 165.813,30 capitale e L. 13.679,60 interessi su L. 165.813,30 dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1941, sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1941-42.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Contratto per sistemazione patrimoniale ai fini del riassetto del compendio termale del Regio Demanio « Regie Terme di Santa Cesarea ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (1940)-XVIII il giorno trenta (30) del mese di giugno in Roma, nel Ministero delle finanze, e precisamente in una sala della Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, davanti a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela e domiciliato a Roma, nella qualità di consigliere amministrativo nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere per la menzionata Direzione generale i contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, si sono personalmente costituiti:

Il gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante al Ministero delle finanze e di direttore generale del Demanio, all'uopo autorizzato con dcreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII, n. 12668 (alleg. *A*).

Il dott. Salvatore Sticchi di Saverio, domiciliato in Maglie, il quale interviene:

1) come amministratore unico della Società anonima Saverio Sticchi, concessionaria dell'esercizio delle Regie Terme di Santa Cesarea, come da convenzione 30 gennaio 1930 approvata con legge 12 giugno 1930-VIII, n. 883-1253, con scadenza 30 aprile 1979, registrata a Roma il 7 agosto 1931-IX Ufficio atti pubblici al n. 862, libro I, volume 13°;

2) come procuratore speciale del padre cav. Saverio Sticchi, giusta mandato 9 giugno corr. per notaio Micolano (alleg. *B*).

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti stesse di comune intesa dichiarano di rinunciare.

Si premette:

che con la citata convenzione, sostituente quella 1° aprile 1927, approvata con la legge 17 maggio 1928, n. 1125, si stabilirono le condizioni per una sistemazione del compendio della Regia azienda di Santa Cesarea, a mezzo di opere, lavori, espropri, ampliamento di zone edificatorie, di strade di collegamento ecc. al fine di rendere possibile la valorizzazione delle acque e della intera stazione;

che con la convenzione stessa si sistemarono anche precedenti posizioni e si stabilirono tutte le condizioni per una nuova viabilità con trasferimenti di suolo, con assunzioni di spese e con contributi nelle medesime;

che però con tale convenzione non poté essere raggiunta la totale sistemazione del compendio, per la insufficienza dei previsti programmi e per le impellenti nuove necessità nel campo termale ricettivo, che richiedono la costruzione di uno stabilimento bagni di 1ª classe, essendo l'attuale attrezzamento balneare inadeguato, e la disponibilità di mezzi ricettivi più idonei;

che il programma delle integrazioni deve, necessariamente, completarsi con alcune sistemazioni territoriali per avere la necessaria disponibilità dei suoli e le possibilità per la migliore unificazione patrimoniale del compendio.

Premesso quanto sopra, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il cav. Sticchi Saverio, a mezzo del sopracitato mandatario, vende e cede al Regio Demanio, che acquista, assicurandone la immediata e libera disponibilità in favore di quest'ultimo dalla data del presente atto, i seguenti beni di sua proprietà, descritti nella perizia redatta il 28 febbraio 1939-XVII dall'Ufficio tecnico erariale di Lecce. Perizia che si allega in estratto al presente contratto per formarne parte integrante, assieme alla perizia integrativa 11 giugno 1940 pure in estratto allegata (alleg. *C* e *D*):

a) un edificio, in Santa Cesarea, detto Albergo Palazzo	L. 1.800.000
si precisa che l'albergo che è individuato in catasto con parte del mappale n. 37 del foglio 31 allegato *B*, comprende anche l'antistante terrazza e locali ad essa sottostanti, e che risulta costruita su suolo attualmente intestato in catasto alla voce strade, mentre in effetti è in parte di proprietà dei signori Sticchi ed in parte di proprietà del Demanio;	
b) un edificio in Santa Cesarea detto Albergo Vecchio delle Terme, individuato in catasto con parte del suddetto mappale n. 37	» 150.000
c) dei terreni retrostanti ai predetti due edifici, individuati in catasto alla particella n. 143 per intero	» 150.000
d) accessori, servitù attive, servitù passive dei sopracennati immobili	» —
Totale . . .	L. 2.100.000

Art. 2.

Resta inteso che è escluso dalla vendita l'edificio detto vaccheria o masseria destinato ad essere demolito dal cav. Saverio Sticchi entro anni cinque dalla data di approvazione del presente atto; mentre si intende trasferito al Regio Demanio e compreso nella vendita di cui sopra il suolo sul quale l'edificio stesso è costruito.

Art. 3.

La Società anonima Saverio Sticchi a mezzo del sopracitato amministratore unico, vende al Regio Demanio alcuni terreni in Santa Cesarea di sua esclusiva proprietà valutati come dalla menzionata perizia del 28 febbraio 1939, per L. 530.000, ivi comprese L. 59.527,38 quale contributo da parte della Società per le spese assunte in dipendenza della costruzione dei tre tronchi di una strada collinare, come all'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1930.

Detti terreni sono individuati in catasto come appresso: foglio 31-A, mappali 28 e 38; foglio 31-B, mappale 25; foglio 22, mappali 11 e 21; foglio 12, mappale 45; foglio 7, mappale 20.

Si precisa che ora detti appezzamenti sono stati attraversati dalla strada demaniale cosidetta di collina e dalla strada costiera per Otranto dalle quali due strade detti appezzamenti sono stati frazionati in più parti.

Si fa menzione anche della circostanza che secondo l'attuale intestazione catastale il comune di Santa Cesarea ha contestato il possesso delle due particelle catastali 28 e 30 del foglio 31. La Società dichiara che tale vincolo è stato tacitato e che perciò il Comune non può vantare su tale terreno alcun diritto.

Art. 4.

A seguito della avvenuta cessione al Regio Demanio dei suoi collinari compresi fra Torre Saracena e Mastefana, il Regio Demanio è libero di portare a termine la costruzione della strada di cui all'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1930. Comunque, ove detta costruzione venisse in prosieguo di tempo portata a termine con la costruzione del terzo tronco, la Società Sticchi resta dispensata dall'obbligo del contributo di cui al citato articolo 9 della convenzione.

Art. 5.

Alla detta somma di L. 530.000 devesi aggiungere quella di L. 66.813,30 conteggiate posteriormente alla perizia anzi indicata dovute dalla Società per contributo inerente alla costruzione del secondo tronco della strada e conseguentemente la somma di L. 530.000 viene portata a L. 596.813,30. Nel contempo il Regio Demanio riconosce la entità degli oneri sopportati dalla Società Sticchi e da Saverio Sticchi in dipendenza degli impegni assunti con la citata convenzione e conseguenti alla medesima, anche in considerazione di una maggiore valutazione assunta dai terreni collinari a suo tempo acquistati dal Demanio e favoriti della costruzione del secondo tronco stradale, nonchè dell'onere della ricostruzione del campo di tennis e della masseria in altra località, senza alcun impegno e spesa da parte del Regio Demanio sia per le demolizioni che per le ricostruzioni. Riconosce tali oneri nella complessiva somma di L. 69.000; di cui L. 50.000 spettanti al cav. Sticchi Saverio e L. 19.000 spettanti alla Società Saverio Sticchi.

Art. 6.

Allo scopo di poter iniziare la costruzione del nuovo stabilimento termale, il Regio Demanio acquista dal cav. Saverio Sticchi la proprietà di una zona di suolo, compreso l'attuale campo di tennis, contigua all'Albergo Palazzo, lungo la via litoranea per Otranto, della superficie di mq. 3200, nonchè un appezzamento compreso fra la proprietà Tamborino e la proprietà demaniale, sempre lungo la via di Otranto e prospicente la località dove dovrà sorgere il nuovo stabilimento demaniale per bagni della superficie di mq. 800.

In totale l'acquisto in parola ha una superficie complessiva di mq. 4000, distinta in due appezzamenti: il primo rappresentato in catasto con parte del mappale 36 e precisamente per quella parte situata ad ovest del lato est del campo di tennis e suoi prolungamenti verso nord fino al confine con la particella 143, e verso sud fino al ciglio della strada per Otranto. Il secondo appezzamento è distinto in catasto con la particella 149-C.

Si precisa che detta particella comprende anche ogni diritto sulla striscia di essa su cui è stata costruita la scala del palazzo Tamborino.

Art. 7.

In corrispettivo il Regio Demanio trasferisce al cav. Saverio Sticchi una zona di suolo edificatorio collinare compresa fra i terreni di cui all'art. 3, avente la superficie di mq. 7000 e che fa parte della particella catastale n. 28 del foglio 31-A posta immediatamente a monte del piazzale terminale del primo tronco della strada in collina avente un fronte sul piazzale e sulla strada di circa 120 metri e per una profondità di circa metri 55.

Art. 8.

Il valore di ciascuna delle due aree permetutate è di L. 35.000, come si desume dall'estratto della perizia suppletiva 10 giugno 1940-XVIII dell'Ufficio tecnico erariale di Lecce.

Art. 9.

Riassumendo si indicano gli aspetti patrimoniali e finanziari come segue:

Il Regio Demanio riconosce al cav. Sticchi Saverio:

a) edificio detto Albergo Palazzo	L. 1.800.000
b) vecchio Albergo delle Terme	» 150.000
c) terreni retrostanti ai predetti due edifici . .	» 150.000
— compensi per spostamenti e ricostruzioni . .	» 50.000
Totale . . .	L. 2.150.000

da corrispondersi per L. 1.000.000 subito dopo la approvazione del presente contratto, e per la residua somma di L. 1.150.000 in due rate ciascuna di L. 575.000 da corrispondersi al 31 dicembre degli esercizi finanziari 1940-1941 e 1941-1942, oltre agli interessi scalari 5,50 % limitatamente a L. 1.150.000 dalla data del presente contratto.

Il Regio Demanio riconosce alla Società Saverio Sticchi: L. 615.813,30 con incluse le seguenti partite: L. 530.000 + L. 66.813,30 più L. 19.000 (quest'ultima somma a titolo di compenso per spostamenti e ricostruzioni).

Tale somma complessiva sarà compensata con le rate ancora da soddisfarsi sul residuo debito di L. 700.000 come all'art. 7 della convenzione 30 gennaio 1930, di cui sono state versate dalla Società L. 250.000 con gli interessi 4,75 % (legge 28 maggio 1936, n. 1140) in L. 33.250, di guisa che in conto capitale restano da pagarsi dalla Società L. 450.000 di cui L. 250 000 per il 1940 e L. 200.000 per l'anno 1941, oltre gli interessi dal 1° gennaio 1940.

La residua somma di L. 165.813,30 per raggiungere le dette L. 615.813,30 dovute a saldo dal Regio Demanio sarà corrisposta alla Società nell'esercizio finanziario 1941-1942, maggiorata dagli interessi 5,50 % dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 10.

Per la demolizione della vaccheria di cui all'articolo 2 del presente contratto non potrà essere richiesto alcun compenso di sorta per nessun titolo, ritenendosi tale onere compensato con la presente vendita.

Art. 11.

Le somme rispettivamente di L. 50.000 e L. 19.000 di cui all'articolo 5 devono intendersi dovute oltre che per la motivazione in esso articolo precisata, anche per considerare in via equitativa il maggior valore assunto da alcuni cespiti in confronto alla iniziale valutazione.

Art. 12.

Le costituite parti restano impegnate, dopo l'effettuata costruzione da parte del Regio Demanio del nuovo stabilimento Bagni, ad apportare modificazioni alla vigente convenzione di esercizio 30 gennaio 1930, in guisa che possa essere tenuto conto dei nuovi apporti da parte del Regio Demanio per acquisti, costruzioni o sistemazioni di carattere territoriale e patrimoniale.

Art. 13.

Nei riguardi tributari della presente convenzione si richiama il trattamento delle convenzioni 1° aprile 1927 e 30 gennaio 1930, trattandosi di operazioni di carattere patrimoniale per la unificazione ed integrazione del compendio, anche agli effetti delle indicate convenzioni.

Art 14.

Le eventuali controversie concernenti la esecuzione del presente contratto saranno decise da un collegio arbitrale così composto: un consigliere di Stato presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di appello di Roma nominato dal primo presidente, e un funzionario designato dal Ministero delle finanze fra coloro che non abbiano avuto e non abbiano alcuna attribuzione nel servizio cui le opere si riferiscono.

Ciascuna delle due parti avrà la facoltà di aggiungere al collegio arbitrale un altro membro con voto deliberativo. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro decisione non sarà soggetta nè a giudizi di appello, nè a ricorso per cassazione. Essi giudicheranno altresì a carico di quale parte ed in quale proporzioni debbano essere poste le spese di giudizio.

Art. 15.

Il presente contratto, mentre impegna sin da ora la Società anonima Saverio Sticchi ed il cav. Saverio Sticchi, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (Regio Demanio) sarà obbligatorio solo dopo intervenuta l'approvazione superiore nei modi di regola.

Il contratto medesimo scritto da persona di mia fiducia consta di 4 fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate 14 e righi 16 della 15ª e di esso ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Avv. Nicola Muratore fu Dionisio
Dott. Salvatore Sticchi
Rosario Terrana, funzionario rogante

Approvato con decreto Ministeriale n. 12857 in data 30 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto successivo, registro n. 12, bilancio Finanze, pag. 165.

Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici il 26 agosto 1940-XVIII, n. 985, libro I, volume 43. Esatte L. 1.678,50 di cui L. 177,50 per diritti di segreteria oltre i casuali in L. 1,65.

N. 12668

Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 94 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1934, n. 827824;

Visto il verbale n. 4 della convocazione in data 10 maggio 1940 del Consiglio centrale delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato; delega il gr. uff. avv. Nicola Muratore, direttore generale del Demanio ed in caso di impedimento e di assenza il dott. Cesare Oscar Vegezzi, ispettore generale amministrativo presso la Direzione generale del Demanio, a firmare, in rappresentanza del Ministero delle finanze, l'atto in forma pubblica amministrativa da stipularsi fra il Regio Demanio, la Società anonima Saverio Sticchi concessionaria dell'esercizio delle Regie Terme di Santa Cesarea d'Otranto, ed il signor Saverio Sticchi, per sistemazioni patrimoniali intese ai fini del riassetto territoriale del detto compendio

Lo stesso avv. Muratore, ed il suo delegato, sono altresì autorizzati a prestare il loro consenso, sempre in rappresentanza come sopra, ove richiesto e prescritto in relazione alla stipulazione, ed in ordine ad assunzioni o liberazioni di vincoli aventi per oggetto i beni inclusi nella detta sistemazione patrimoniale.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

Copia n. 6154 di raccolta, n. 7483 di repertorio.

Mandato

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (anno XVIII) il nove giugno in Santa Cesarea Terme in via Tagliamento numero trentotto, nella casa del cav. Saverio Sticchi; innanzi a me Giuseppe Micolano notaro residente a Maglie inscritto presso il Collegio notarile del distretto di Lecce, senza l'intervento di testimoni, poiché il costituendo, avendo i requisiti di legge, ci rinunzia, me consenziente, si costituisce il cav. Saverio Sticchi fu Oronzo, possidente, nato a Maglie, domiciliato e residente in Santa Cesarea Terme, via Tagliamento n. 38, della cui identità personale e capacità giuridica io notaio sono certo, il quale mi richiede di far constare quanto segue.

Il costituito, col presente atto, da mandato al figlio dott. Salvatore Sticchi perchè egli possa vendere al Demanio dello Stato i seguenti immobili di proprietà del mandante, in Santa Cesarea Terme:

1° Albergo Palazzo di nuova costruzione;

2° Vecchio Albergo delle Terme attiguo al precedente, col terreno retrostante ai detti alberghi per l'estensione che sarà convenuta tra il mandatario e il Demanio dello Stato; compresa tutta la attrezzatura destinata all'esercizio degli alberghi stessi, niente escluso od accettuato, così come risulta dalle note e fatture di acquisto, a suo tempo già rimesse al Demanio stesso;

3° una zona di terreno edificatorio di proprietà del mandante contigua all'Albergo Palazzo su citato, lungo la litoranea per Otranto, su cui il Demanio dovrà costruire un nuovo stabilimento termale, strade di accesso, accessori e dipendenze necessarie allo stabilimento, dell'estensione che il mandatario e il Demanio concorderanno;

4° a richiesta dello stesso Demanio, altra zona di terreno situata lungo la litoranea per Otranto, situata a sud della precedente zona, della estensione che il mandatario concorderà col Demanio. In corrispettivo, poi di dette zone di terreno il mandatario accetterà a nome del mandante dal Demanio stesso tanto terreno come sarà convenuto tra esso Demanio e il mandatario, in Santa Cesarea Terme lungo il percorso della nuova strada fra Torre Saraceno e Mastefana, nel luogo che il mandatario riterrà più opportuno e conveniente. Questo terreno è parte di quello che la Società anonima Saverio Sticchi dovrà vendere ad esso Demanio. E poichè, la Società anonima Saverio Sticchi - esercente le Regie Terme di Santa Cesarea - deve cedere al Demanio quel terreno che il Demanio stesso, con convenzione del cav. Tosti consigliere del Ministero delle finanze delegato a ricevere atti pubblici, in data primo ottobre millenovecentoventisette, regolarmente approvata e registrata in Roma il sette novembre stesso anno al numero 104973 cedeva al mandante che accettava per la Società anonima da costituire per l'esercizio delle Terme di Santa Cesarea; così, il mandante dà ampia facoltà, ove occorra, di rinunziare o cedere al Demanio qualunque diritto, senza alcun compenso, se e in quanto al mandante risulti e sia di sua pertinenza sul detto terreno in dipendenza della convenzione su citata. All'uopo il mandatario ha piena facoltà di fare compromesso, e, quindi, il relativo atto pubblico per l'esecuzione del mandato conferitogli, compiendo tutti quegli atti che gli vengano richiesti, specificando i dati catastali e confini relativi agli immobili da cedere o da acquistare, garantendo come per legge; ritirando il prezzo di cessione convenuto e spettante al mandante, o stabilendo ed accettando le modalità di pagamento che saranno convenute col Demanio di tutto o di parte del prezzo stesso rilasciando quietanza contestuale o separata, e, insomma, facendo tutto quanto è necessario e utile e gli sia richiesto per l'espletamento del mandato e rinunziando ad ipoteche anche d'ufficio, promette il mandante di avere l'operato del mandatario per valido e fermo fin d'ora, senza bisogno di ulteriore ratifica. Richiesto, io notaro ho ricevuto questo atto di cui ho dato lettura al costituito che, da me interpellato, dichiara lo scritto conforme alla sua volontà. Quest'atto da me redatto e scritto occupa pagine di due fogli di carta bollata.

Saverio Sticchi
Giuseppe Micolano, notaio.

Specifica in totale lire 47,00 - G. Micolano, notaio.
Registrato in Maglie al n. 1202 il 10 giugno 1940-XVIII (L. 26,75).
Copia conforme all'originale al dott. Sticchi, li dieci giugno millenovecentoquaranta-XVIII - Giuseppe Micolano, notaio.

Regia Pretura di Maglie: visto per la legalizzazione della firma del sig. notaio Giuseppe Micolano, li 10 giugno 1940-XVIII.

Il pretore: (dott. Miglio cav. Vincenzo) Miglio.

Ufficio tecnico erariale di Lecce

Stralcio della stima 28 febbraio 1939-XVII degli immobili di proprietà della ditta S. A. Saverio Sticchi e della ditta Saverio Sticchi che devono essere acquistati dal Demanio per la sistemazione della Regia Azienda di Santa Cesarea Terme.

A) 1° Grande Albergo Palazzo. E' un edificio di recente costruzione composto di quattro piani oltre l'ammezzato, che è limitato al solo corpo di fabbricato nord, e al piano sottostante alla terrazza nel quale sono ricavate le autorimesse, falegnameria, ecc. con complessivi 60 vani oltre i corridoi, latrine, ecc.

Esso occupa la superficie coperta di circa mq. 1320 ed ha un volume di circa mc. 13.750 ed annessa una superficie scoperta di circa mq. 1000 che costituisce il piazzale nord.

L'albergo è dotato:

1) di impianto elettro-idrico-sanitario con cisterne di raccolta delle acque piovane, fogne di scarico e fossa settica;

2) di impianto per la illuminazione interna ed esterna, campanelli, segnalazioni luminose, telefono interno e telefono esterno tutti completi di lampadari corpi illuminanti ed apparecchi di ogni genere;

3) cucina grande per cento persone e cucina piccola per dieci persone con relativi lavapentole, lavapiatti, lavaverdure, etc.;

4) impianto frigorifero con gruppo ortofrigor con motore 0,5 HP con relativi impianti per la produzione di piccole quantità di ghiaccio e per il raffreddamento di un armadio 1,90 x 0,20 x 2,10; armadio in larice, cassetto per pesce; evaporatore in rame a tre cassetti per produzione ghiaccio; due impianti frigidaire ciascuno con armadio e compressore ed un elemento; due impianti grigidaire ciascuno con compressore e due elementi; due celle frigorifere;

5) ascensore;

6) lavanderia e stireria;

7) parafulmini;

8) arredamento completo di tutti i locali e principalmente dell'ingresso, sala di scrittura, lettura e giuoco; salone trattenimenti, sala da pranzo e per ballo, caffè, portineria, gelateria, ufficio, piazzale, camere da letto con complessivi 65 letti etc.

Il costo di costruzione dell'albergo e impianti, come calcolato a parte in base ai disegni, conti consuntivi e fatture forniti dalla Società e riconosciuti regolari risulta di . . . L. 1.159.569,35

Il costo dei mobili ed oneri risulta di . . . » 243.673,00

Aumento del 3 % per omissioni, opere speciali, accessori, trasporti ed oneri vari non compresi nelle precedenti voci . . . . » 42.757,65

Costo complessivo . . . L. 1.446.000,00

Spese di progetto e direzione lavori il 5 % su L. 1.446.000 . . . . L. 72.300,00

Utile dell'Impresa costruttrice 10 % circa su L. 1.446.000 . . . . » 144.600,00

Spesa complessiva . . . L. 1.662.900,00

Interessi passivi delle somme anticipate in ragione del 7,50 % per la durata media di un anno . L. 124.717,50

Valore complessivo dell'albergo alla data della ultimazione (giugno 1933) . . . . L. 1.787.617,50

Ed in cifra tonda . . . . L. 1.800.000,00

Con altro procedimento il valore dell'albergo è risultato come da computi eseguiti a parte come appresso:

Costo di costruzione alla data 1° gennaio 1939 . L. 2.300.000 —

Degradazione per la vetustà in ragione del 20 % » 460.000 —

Valore riportato all'attualità . . . . . . L. 1.840.000 —

Ed in cifra tonda . . . . L. 1.800.000 —

2° Vecchio Albergo. E' una vecchia costruzione a tre piani con complessivi vani 25 ivi compreso l'ingresso, ma esclusi i corridoi e i servizi vari. Tenuto conto dei valori locativi correnti si è ritenuto poter fissare il reddito lordo dello immobile supposto sistemato ed affittabile ad appartamentini, in L. 16.200 ed il reddito netto di L. 9.720.

Capitalizzando tale reddito netto in ragione del 100 % 5,5 risulta un valore di . . . . L. 177.000,00

Da cui detraendo le spese per adattamento in . » 27.000,00

Risulta un valore effettivo di . . . . . L. 150.000,00

Con altro procedimento il valore risulta determinato come appresso:

vani 25 a L. 6000 a vano (ivi compreso il valore del suolo coperto, terreno retrostante annesso, impianti ed arredamenti)	L.	150.000,00

3° Terreni annessi ai due alberghi.

Trattasi di un appezzamento di terreno sistemato a terrazze e coltivato a giardino, orto, frutteto e parco avente la superficie di mq. 10.390 a cui può essere attribuito il valore di L. 15 al mq. e così in complesso L. 150.850 ed in cifra tonda L. 150.000.

B) Terreni.

1° Zona del terreno così detto di collina, già divenuta fabbricabile in seguito alla costruzione dei due primi tronchi di strada al netto dei 5 appezzamenti già ceduti dalla Ditta a vari acquirenti.

Mq. 60.000 a L. 5 al mq.	L.	320.000,00
2° Zone dello stesso occupate dalla strada, piazzali e zone da vincolare per la tutela del paesaggio mq. 60.420 a L. 1,75 al mq.	»	105.734,00
3° Terreni compresi nella terza zona del piano regolatore (mappale 25 del foglio 31) mq. 126.950 a L. 0,50 al mq.	»	63.475,00
4° Terreni classificati seminativi situati lungo il litorale verso Otranto ettari 17.71.40 a L. 1.500 l'ett.	»	24.215,00
5° Terreni ove sopra classificati pascoli ettari 25.17.70 a L. 800 all'ettaro	»	20.141,60
Valore complessivo dei terreni	L.	533.665,60
Ed in cifra tonda	L.	530.000,00

Lecce, addì 28 febbraio 1939-XVII

L'ingegnere capo erariale: Giovanni Torelli

Per estratto conforme all'originale.

L'ingegnere capo erariale: Giovanni Torelli

Nicola Muratore
Salvatore Sticchi
Rosario Terrana, funzionario rogante

Ufficio tecnico erariale di Lecce

Estratto della perizia suppletiva alla perizia 28 febbraio 1939 relativa ai beni da acquistare da parte del Demanio per la sistemazione del compendio delle Regie Terme di Santa Cesarea.

Colla stima suddetta vennero determinati i valori degli immobili che devono essere acquistati dal Demanio come appresso:

A) Grande Albergo	L.	1.800.000,00
Vecchio Albergo	»	150.000 00
Terreni annessi ai due alberghi	»	150.000,00
Terreni dello ex Demanio forestale	»	530.000,00
Totale .	L.	2.630.000,00

Ciò premesso si esprime il parere:

1) Poichè colla cessione al Demanio dei terreni interessanti la strada cosidetta di collina la Società Saverio Sticchi non potrà più avvalersi dei benefici che tale strada apporta ai suddetti terreni si ritiene equo corrispondere alla Società la somma di L. 66.813, pari al contributo da essa Società sostenuto e da sostenere per la costruzione dei primi due tronchi della strada giusta la convenzione 1920.

2) Poichè con la cessione del terreno su cui sorge la vaccheria e del campo di tennis ed in conseguenza dell'obbligo imposto alla Società Sticchi di demolire a proprie spese e senza alcun altro compenso la suddetta vaccheria. La ditta Sticchi dovrà ricostruire in altra località a sua esclusiva cura e spesa le suddette opere si ritiene equo accordare alla medesima la ulteriore somma di L 69.000 corrispondente ai suddetti oneri come calcolato a parte e precisamente L. 50.000, alla ditta Sticchi cav. Saverio e L. 19.000 alla ditta Società anonima Saverio Sticchi.

Complessivamente dovranno perciò essere corrisposte alla ditta Sticchi Saverio e alla ditta Società anonima Sticchi	L.	2.630.000,00
+	»	66.813,00
+	»	69.000,00
ciò in complesso . .	L.	2.765.813,00

3) Oltre i terreni precedentemente valutati è necessario che i signori Sticchi cedano al Demanio:

a) l'appezzamento di terreno avente la superficie di circa mq. 3200 situato ad est del nuovo grande albergo comprendente il campo di tennis delimitato dalla strada per Otranto, albergo e terreno annesso, limite est dal campo di tennis, e suoi prolungamenti verso nord fino al confine con la particella catastale 143 e verso sud fino al ciglio della strada per Otranto;

b) l'appezzamento di terreno situato a sud della strada per Otranto tra il piazzale così detto ex Tamborrino ed il nuovo palazzo Tamborrino avente la superficie di mq. 800.

Il valore complessivo di tali due appezzamenti, aventi la complessiva superficie di mq. 4000 si valuta in ragione del prezzo medio di L. 8,75 al mq. = L. 35.000.

4) A titolo di permuta il Demanio lascerà invece in proprietà dei signori Sticchi una zona del così detto terreno di collina e precisamente un appezzamento di esso avente la superficie di mq. 7000 situato immediatamente a monte del piazzale terminale del primo tronco della strada di collina appoggiato verso ovest al confine della ex proprietà demaniale ed avente un fronte sul piazzale e sulla strada di ml. 120 ed una profondità di circa ml. 55.

A tale appezzamento si attribuisce il valore di L. 5 al mq. e così di complessive L. 35.000.

Lecce, addì 9 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo erariale: Giovanni Torelli

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Classificazione degli ospedali sanatoriali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 6, 9, 91 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Viste le proposte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale concernenti la classifica dei propri ospedali sanatoriali;

Tenuto conto dell'attrezzatura generale dei predetti ospedali e della rispettiva media giornaliera di degenze;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti seguenti dipendenti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono classificati ospedali specializzati di prima categoria:

1) Forlì - Centro sanatoriale, comprendente: l'Istituto post-sanatoriale « XXVIII Ottobre », l'Ospedale sanatoriale « XXIII Marzo »; il sanatorio infantile « XXI Aprile »;

2) Imola (Bologna) - Centro sanatoriale, comprendente: l'Ospedale sanatoriale « Marcello Malpighi »; due Istituti post-sanatoriali;

3) Milano - Ospedale sanatoriale « Luigi Sacco »;

4) Roma - Ospedale sanatoriale « B. Ramazzini »;

5) Sondalo (Sondrio) - Villaggio sanatoriale.

Art. 2.

I seguenti altri Istituti, dipendenti dall'ente predetto, sono classificati ospedali specializzati di seconda categoria:

1) Arco (Trento) - Sanatorio « Le Palme »;

2) Arezzo - Ospedale sanatoriale « A. Garbasso »;

3) Ascoli Piceno - Ospedale sanatoriale « Luigi Luciani »;

4) Bioglio (Vercelli) - Sanatorio « Rosa Maltoni Mussolini »;

5) Bari - Ospedale sanatoriale « D. Cotugno »;

6) Brindisi - Ospedale sanatoriale « C. Braico »;

7) Busto Arsizio - Ospedale sanatoriale « G. [illegible]zero »;

8) Cagliari - Ospedale sanatoriale;
9) Caltanissetta - Ospedale sanatoriale « A. Dubini »;
10) Capodistria (Pola) - Ospedale sanatoriale « Petitti di Roreto »;
11) Catania - Ospedale sanatoriale;
12) Chieti - Ospedale sanatoriale « S. Camillo de Lellis »;
13) Cipressa (Imperia) - Istituti sanatoriali comprendenti: Istituto Elioterapico « Barellai », Ospedale sanatoriale « G. F. Novaro »;
14) Como - Ospedale sanatoriale « G. B. Grassi »;
15) Cremona - Ospedale sanatoriale « G. Aselli »;
16) Cuneo - Ospedale sanatoriale « Antonio Carle »;
17) Fenestrelle - Sanatorio « Eduardo e Tina Agnelli »;
18) Firenze - Ospedale sanatoriale « Bindo De Vecchi »;
19) Foggia - Ospedale sanatoriale;
20) Galliera Veneta (Padova) - Ospedale sanatoriale « G. Falloppio »;
21) Genova - Ospedale sanatoriale;
22) Gorizia - Ospedale sanatoriale « E. Filiberto di Savoia »;
23) Grosseto - Ospedale sanatoriale;
24) Iesi (Ancona) - Ospedale sanatoriale « A. Murri »;
25) Lecce - Ospedale sanatoriale « A. Galateo »;
26) Nuoro - Ospedale sanatoriale « N. Floris »;
27) Padova - Ospedale sanatoriale « Vittorio Emanuele III »;
28) Palermo - Ospedale sanatoriale « G. F. Ingrassia »;
29) Parma - Ospedale sanatoriale « G. Rasori »;
30) Perugia - Ospedale sanatoriale « P. Grocco »;
31) Ragusa - Ospedale sanatoriale « G. B. Odierna »;
32) Reggio Emilia - Ospedale sanatoriale « Lazzaro Spallanzani »;
33) Rovigo - Ospedale sanatoriale « U. Maddalena »;
34) Salerno - Ospedale sanatoriale;
35) Sassari - Ospedale sanatoriale;
36) Siena - Ospedale sanatoriale « A. Sclavo »;
37) Siracusa - Ospedale sanatoriale « A. Rizza »;
38) Sondrio - Sanatorio infantile « L. Concetti »;
39) Taranto - Ospedale sanatoriale « G. Testa »;
40) Trapani - Ospedale sanatoriale « R. La Russa »;
41) Trento - Ospedale sanatoriale « F. Filzi »;
42) Tresigallo (Ferrara) - Istituto post-sanatoriale;
43) Tripoli - Ospedale sanatoriale « Generale Caneva »;
44) Venezia - Ospedale sanatoriale « A. De Giovanni »;
45) Vercurago (Bergamo) - Istituto post-sanatoriale « G. Mariani »;
46. Verona - Ospedale sanatoriale « G. Fracastoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1940-XIX.

Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento;

Decreta:

E' consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori del commercio aventi le qualificazioni e le specializzazioni qui appresso indicate.

Per i lavoratori ausiliari del commercio non espressamente indicati nel seguente elenco, la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento è ammessa per le qualificazioni e le specializzazioni per le quali essa è consentita nel settore economico di competenza.

1) *Dipendenti da aziende di prodotti zootecnici*

Consegnatario di magazzino.
Capolavorante di laboratorio.
Personale con responsabilità dell'acquisto, della consegna e della conservazione della merce.
Addetto responsabile della cura del bestiame e del pollame (con esclusione del rimanente personale).

2) *Dipendenti da grossisti dell'alimentazione*

Casario addetto alla correzione ed ai lavori inerenti alla conservazione e alla stagionatura dei formaggi.

3) *Dipendenti da aziende di panificazione*

Infornatore.
Impastatore.

4) *Dipendenti da aziende ortofrutticole*

Caposquadra, caporale, capotavola e capociurma.
Maestro ed impaccatore.
Addetto agli impianti di refrigerazione, ventilazione, inumidimento, riscaldamento, essiccazione e torrefazione.
Imballatore e ingabbiettatore di frutta e agrumi.
Cassaio, alzacasse e legatore di agrumi.
Stivatore.

5) *Dipendenti da aziende di depositi e spedizioni*

Caposquadra e capoturno.
Macchinista.
Conducente locomobili.
Conducente trattori.
Pesatore.
Casaro (addetti alla manutenzione e stagionatura dei formaggi).

6) *Dipendenti da aziende tessili e abbigliamento*

Lavorante sarto.
Sarta.
Modista.
Pellicciaio.

7) *Dipendenti da aziende orafe*

Orologiaio di 1ª categoria.
Argentiere di 1ª categoria.
Orafo di 1ª categoria.
Gioielliere di 1ª categoria.
Incassatore specializzato di 1ª categoria.
Incisore di 1ª categoria.
Cesellatore di 1ª categoria.
Orologiaio di 2ª categoria.
Mezzo lavorante argentiere.
Mezzo lavorante orafo.
Mezzo lavorante gioielliere.
Incassatore comune.
Incisore comune.

Cesellatore comune.
Battitore e tiratore a martello in argenteria.
Tornitore.
Pulitore.
Infilatore di perle.
Assaggiatore (colui che da il titolo ai metalli).
Aiuto assaggiatore (colui che coadiuva l'assaggiatore).
Affinatore.
Fonditore.
Battitore e laminatore.
Trafilatore e trinciatore.
Bruciatore e macinatore di ceneri.

8) *Dipendenti da aziende di vendita di autoveicoli e carburanti*

Operaio specializzato per operazioni di miscela.
Motorista e meccanico (addetto al funzionamento della sala pompe o sala motori di depositi costieri ed interni di oli minerali) con esclusione di tutti gli altri.

9) *Dipendenti dalla Compagnia internazionale Vagoni letto*

Indistintamente tutte le categorie di lavoratori.

10) *Dipendenti da proprietari di fabbricati*

Portieri dipendenti da proprietari di fabbricati.
Lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati aventi mansioni di apertura e di chiusura del portone.

11) *Qualificazioni e specializzazioni varie*

Sorvegliante.
Custode.
Portiere.
Guardia notturna.
Capo operaio di officina, di magazzino, rimessa o laboratorio.
Capomacchina di autotreno.
Fiorista (di negozio).
Cantiniere.
Operaio addetto alla filtrazione dell'olio.
Operaio addetto al condizionamento dell'olio.
Sorvegliante manicomiale.
Massaggiatore.
Torrefattore.
Indossatrice.
Banconiere di macelleria.
Scuoiatore o scortichino.
Battitore di formaggi.
Capobarca o capochiatta.
Molatore.
Lavorante di vetrate artistiche.
Ritoccatore addetto ai laboratori fotografici.
Meccanico armaiolo.
Operaio ottico.
Collaudatore di macchine.
Montatore di macchine.
Montatore di impianti ed apparecchi radio.
Aiuto vetrinista che non abbia qualifica impiegatizia.
Verificatore di merci.
Selezionatore di sementi.
Disinfettatore di sementi.
Assortitore di legnami.
Selezionatore di legnami.
Misuratore di legnami.
Imballatore.
Facchino addetto ai traslochi, che non abbia prestato servizio prima della disoccupazione presso aziende di spedizioni.
Argentatore.
Versatore di liquido.
Verniciatore.
Vetraio legatore a piombo e ottone.
Operatore addetto a laboratorio fotografico.
Stampatore addetto a laboratorio fotografico.
Specialista caricamento munizioni.
Aiuto banconiere.
Infermiere.
Ebanista.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede a Milano;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;
Vista la relazione del sequestratario Senatore Agostino Guerresi;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940-XVIII con il quale venne sottoposta a sequestro la Società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede a Milano.
La società stessa viene sottoposta a sindacato, ed il relativo incarico affidato allo stesso Senatore Agostino Guerresi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(16)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Varzi (Pavia), della estensione di ettari 600;
Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 10 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di cinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(5)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico pubblico

Si comunica che il giorno 22 dicembre 1940-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Forme, provincia de L'Aquila.

(21)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1941-XIX - N. 1

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,65
Id. 3,50% (1902)	72,45
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	93,75
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,125
Id. Id. 5,00% (1936)	94,825
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,375
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,15
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,75
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato

Si rende noto che è andato smarrito il mandato n. 22713/3104 di L. 198.560, emesso in data 5 luglio 1940-XVIII dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza a favore del comune di Foggia, per somministrazione in conto mutuo di L. 3.000.000.

Si diffida, pertanto, chiunque rinvenisse o tenesse in possesso detto mandato, a consegnarlo alla menzionata Direzione generale.

In caso contrario, trascorso un mese dalla pubblicazione sarà ritenuto nullo ed, in sua vece, sarà emesso un duplicato.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(28)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica Alto Mantovano in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) deliberato dal Consiglio dei delegati il 19 ottobre 1940-XVIII.

(22)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Taranta Peligna (Chieti) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Taranta Peligna (Chieti) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Taranta Peligna (Chieti) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4992)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario comunale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Taranto e ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nel comune di Alcamo, Paternò, San Giuliano Terme e S. Maria Capua Vetere, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi repartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 20 aprile 1941-XIX, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, del certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

Gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno prestino servizio militare nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale che concorrono ai suindicati posti di grado 3° dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale intende concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 24 dicembre 1940-XIX

(10) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso per esami a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1940-XVIII, n. 50, col quale è stato indetto un concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del gruppo *C* delle Capitanerie di porto, modificato con decreto Ministeriale 10 maggio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1940-XVIII, n. 136;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 19 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, al registro n. 37, Marina mercantile, foglio n. 135, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Punto prova orale	Coefficiente prova facoltativa	Votazione complessiva
1	Tassi Giacomo	8,000	8,000	—	16,000
2	Mascolo Mario	7,750	7,000	—	14,750
3	Villari Domenico	7,666	7,000	—	14,666
4	Caserta Giuseppe	7,833	6,500	—	14,333
5	Pieve Mario	7,166	7,000	—	14,166
6	Sorrentino Gennaro	7,000	6,500	—	13,500
7	Vitucci Giovanni	7,000	6,000	—	13,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1° Tassi Giacomo
2° Mascolo Mario
3° Villari Domenico
4° Caserta Giuseppe
5° Pieve Mario
6° Sorrentino Gennaro
7° Vitucci Giovanni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1940-XIX

(29) *Il Ministro*: HOST VENTURI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.